

Codice DB1407

D.D. 10 gennaio 2014, n. 61

Autorizzazione per taglio piante selettivo nell'alveo e sulla sponda idrografica destra del Torrente Curone, nel tratto a monte ed a valle del ponte della S.P. n. 99, in Comune di Casalnoceto (AL). Richiedente: Azienda Agricola Il Poggio del Nonno.

In data 18/11/2013 (nostro protocollo n. 69914/DB14.07 del 18/11/2013), la Sig.ra Mariagrazia ZERBINATI, titolare dell'Azienda Agricola Il Poggio del Nonno, con sede in fraz. Poggio nel Comune di Casasco, P.IVA 02008600062, ha presentato una richiesta di concessione demaniale breve finalizzata al taglio piante nell'alveo e sulla sponda idrografica destra del Torrente Curone in Comune di Casalnoceto, per un tratto di circa 320 ml a monte del ponte della S.P. n°99 e per circa 700 ml a valle.

All'istanza sono allegati gli stralci della CTR e delle mappe catastali, timbrati dal Comune di Casalnoceto, che evidenziano l'area interessata dai lavori.

L'intervento prevede il taglio selettivo ed in particolare: all'interno dell'alveo verranno lasciati gli arbusti e le giovani essenze, mentre sugli argini verranno rimosse le piante malviventi e pendenti effettuando un diradamento della vegetazione.

Il tratto di corso d'acqua oggetto della richiesta è caratterizzato dalla presenza di alberi ad alto fusto e di una folta vegetazione arbustiva che compromettono, in caso di piena, il deflusso del corso d'acqua.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n° 5 del 04/05/2012;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Azienda Agricola Il Poggio del Nonno, ad eseguire l'intervento di taglio piante selettivo nell'alveo e sulla sponda idrografica destra del Torrente Curone, nel tratto indicato negli elaborati planimetrici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) nessuna variazione ai lavori in oggetto potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;

3) è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica nonché l'altimetria e lo stato dei luoghi;

4) al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di accesso all'alveo e ripristinato lo stato dei luoghi;

5) la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

6) durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

7) il richiedente dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;

8) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis);

11) il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;

12) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n. 5 del 04/05/2012 ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno